



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza in data 14 gennaio 2025**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31763** del registro di Segreteria promosso da V.A.L., OMISIS, rappresentato e difeso dall'avv.to Enrico Antonio Cleopazzo (C.F.CLPPNCN69B16D862T), elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Maniago (PN), Via Roma n. 35 (pec: enrico.cleopazzo@avvocatipordenone.it)

RICORRENTE

avverso

INPS, (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - c.f.: 80078750587), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27Mo88U; pec avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov), per procura alle liti a rogito del notaio Roberto Fantini del 23.01.2023, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Santa Croce 929.

RESISTENTE

e contro

MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione generale della previdenza militare e della leva
- I° reparto - 3^a divisione, rappresentato in giudizio dal Capo del I° Reparto dott.ssa Marzia Lettieri Barbato

RESISTENTE

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI all'odierna udienza, tenutasi con l'assistenza della Sig.ra Nicoletta Niero, l'Avv. Enrico Antonio Cleopazzo per il ricorrente e l'Avv. Angelo Guadagnino per l'INPS.;

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso del 24 giugno 2022 il ricorrente chiedeva all'intestata Corte - previo espletamento di consulenza tecnica e riconosciute le infermità di cui al ricorso come contratte a causa di servizio ed ascrivibili per cumulo alla 7^a categoria massima della Tab. A, o a quella che, anche a seguito dell'espletanda CTU fosse risultato di diritto e di giustizia - di annullarsi il provvedimento di diniego adottato dall'Amministrazione e di riconoscere il suo diritto a percepire la pensione privilegiata ordinaria.

Deduceva in particolare il ricorrente di aver prestato servizio quale Maresciallo Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri e di aver prestato servizio con mansioni di tecnico elettronico, facendo parte dei componenti fissi dell'equipaggio di volo degli elicotteri.

Dopo aver evidenziato alcuni dei tratti caratterizzanti il servizio espletato, evidenziava che in data 11.12.1991, all'età di 35 anni, la Commissione medica ospedaliera di OMISSIS, sottoposto a visita medica, riscontrava le patologie "*Artrosi cervicale*" (giudicandola dipendente da causa di servizio ed ascrivendola alla Tab. "B" minima) e "*Sinusite mascellare cronica, in atto. Rinosinusite cronica*" (giudicandola dipendente da causa di servizio ed

ascrivendola alla Tab. "B" massima). In data 12/12/1991 la medesima CMO lo riconosceva affetto da *"Ipertensione labile, in atto ipertensione arteriosa non stabilizzata"* giudicando anch'essa dipendente da causa di servizio, ma non provvedendo all'iscrizione a tabella *"in quanto in atto non stabilizzata"*.

In data 1.05.2009 contestualmente al transito in quiescenza, aveva chiesto la pensione privilegiata ordinaria per le indicate patologie e il 28.05.2013 aveva chiesto di essere sottoposto ai previsti accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'aggravamento della patologia ipertensione labile, già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Sottoposto a visita medica, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di OMISSIS in data 1.08.2014 aveva confermato le patologie già diagnosticate come dipendenti da causa di servizio e, con riferimento all'ipertensione, ritenendola stabilizzata, poneva la diagnosi di *"Ipertensione arteriosa con ipertrofia ventricolare sinistra ed angiosclerosi retinica"*, dichiarandola ascrivibile alla tabella A, 8^a categoria. Il medesimo Dipartimento aveva riconosciuto l'aggravamento relativo alla patologia ipertensiva ascrivendolo alla tabella A, 7^a categoria ai fini dell'equo indennizzo.

Tuttavia, all'esito del procedimento, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva espresso parere negativo circa la dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità, comunicandolo al ricorrente in data 4.6.2015.

Proposta istanza di revisione in data 18.07.2015, il Ministero della Difesa aveva poi confermato le valutazioni effettuate, tanto in riferimento alle patologie *"Sinusite mascellare cronica"* e *"Artrosi Cervicale"* quanto in riferimento all'ipertensione arteriosa prospettando all'odierno ricorrente la proposizione di istanza di aggravamento.

Da ultimo – proseguiva il ricorrente – proposta istanza di aggravamento in data 9.7.2018, la Direzione di Amministrazione del Comando dei Carabinieri, riunitasi per giudicare in ordine all'istanza di equo indennizzo del 28.5.2013, aveva ritenuto la ridetta patologia ipertensiva non dipendente da causa di servizio.

Fatta tale premessa in fatto, il ricorrente si doleva della deliberazione del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, i cui pareri erano stati acquisiti dal Ministero della Difesa come parte integrante del proprio provvedimento, deducendone l'erroneità in quanto non erano stati correttamente valutati l'esposizione al rischio rumore, il livello dello stress lavorativo, oltre che gli orari di lavoro, l'orario anche notturno di impiego, lo stile di vita imposto dalla natura del servizio, come anche meglio specificato nella consulenza tecnica di parte allegata a supporto della domanda. Per tali motivi formulava le conclusioni come sopra riepilogate.

2. Con memoria del 25.11.2022 si costituiva in giudizio l'INPS, il quale chiedeva il rigetto del ricorso per sua infondatezza, stante la natura vincolante del parere del Comitato di Verifica per la Cause di Servizio, che aveva negato la dipendenza da causa della patologia ipertensiva.

3. Con memoria del 29.11.2022 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, il quale contestava le domande proposte eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per la mancata proposizione della domanda in via amministrativa ex art. 153 C.G.C.

Nel merito l'Istituto chiedeva, in via principale, che il ricorso venisse respinto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e, in via subordinata, che si tenesse conto della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2 del R.D. n. 295/39, come sostituito dall'art. 2 della L. n. 428/85, per i ratei pensionistici precedentemente maturati.

4. Riservata al merito ogni decisione in merito alle eccezioni preliminari sollevate dalle parti, con ordinanza n.89/2022 del 13 dicembre 2022, veniva disposta dal Giudice consulenza tecnica d'ufficio con la quale si dava mandato all' Ufficio Medico Legale (U.M.L.) del Ministero della Salute di accertare l'esatta diagnosi dell' infermità denunciata dal ricorrente, sia nel complesso, sia con riferimento alle singole affezioni, nonché l'eventuale classifica, ascrivibile ad una delle categorie delle tabelle annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), sostituita dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), integrata dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione

della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533), modificata dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), specificando la relativa classifica.

Disposto rinvio della trattazione con ordinanza n.25.2023 del 18.10.2023, atteso che ragioni organizzative comunicate dall'UML avevano impedito l'espletamento dell'incarico peritale nei termini previsti e con ordinanza n.24/2024 del 9.07.2024, in ragione della necessità, comunicata dall'UML, di acquisire ulteriore documentazione in ordine alle attività di servizio del ricorrente - ed ancora con decreto del Giudice del 16.9.2024 su istanza della difesa del ricorrente ed infine, con decreto del 19.11.2024 a seguito della riassegnazione del fascicolo allo scrivente Giudice - la causa giungeva infine per le conclusioni all'udienza odierna, nel corso della quale, come da separato verbale, l'Avv. Cleopazzo nell'interesse della parte ricorrente insisteva nelle domande formulate chiedendo l'espletamento di supplemento istruttorio, se del caso anche mediante sostituzione del consulente medico a suo tempo nominato e contestando anche nel merito le conclusioni peritali. L'avv. Guadagnino nell'interesse dell'Istituto resistente confermava la richiesta di loro rigetto.

Considerato in

DIRITTO

5. L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso formulata dal Ministero della Difesa è infondata, avendo l'Amministrazione definito il procedimento amministrativo con valutazione di non dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*Ipertensione arteriosa con ipertrofia ventricolare sinistra ed angiosclerosi retinica*" dapprima con il D.M. OMISSIS (in calce al quale aveva anche evidenziato la possibilità di ricorrere alla Corte dei conti senza limiti di tempo) e, successivamente, con il provvedimento di rigetto dell'istanza di revisione, comunicato al ricorrente con nota OMISSIS.

6. Nel merito il ricorso è infondato.

All'esito della consulenza medico-legale espletata da parte dell'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute - ai quali ha partecipato, mediante la formulazione di controdeduzioni difensive, il consulente di parte del ricorrente - è rimasto accertato, con argomenti ampiamente motivati e condivisibili, che non sussistono elementi sufficienti per poter ricondurre l'indicata patologia al servizio espletato dal ricorrente.

A tal fine il Collegio medico legale, che quanto agli accertamenti cardiologici si è in particolare avvalso di uno specialista esterno, ha valutato da un lato le condizioni di familiarità della patologia, riferita in più occasioni da parte dello stesso, e, dall'altro, le condizioni del servizio espletato, concludendo che la medesima patologia si sia manifestata *“del tutto indipendentemente dal servizio prestato”*.

Inoltre, come anche chiarito dallo stesso Collegio medico legale, nell'ambito di patologie di origine multifattoriale non sarebbe comunque sufficiente fornire una prova per presunzioni - comunque insussistente nel caso di specie - in ordine alla possibile dipendenza della patologia da causa di servizio, essendo richiesta la prova in termini positivi e, quanto meno, di effettiva probabilità di tale dipendenza, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale, di guisa che la causa di servizio si presenti come di gran lunga la causa più probabile rispetto ad altre possibili cause e non sia solo meramente ed ipoteticamente possibile (sul punto vedi questa stessa Sezione, sentenza n.172/2024).

Al riguardo le stesse obiezioni formulate dal consulente di parte sono state oggetto di specifico esame e di espresso rigetto da parte del Collegio Medico legale, il quale ha anzitutto rilevato che unicamente in occasione delle verifiche mediche condotte dalla CMO OMISSIS si era affermata la dipendenza di causa di servizio e unicamente ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo. Giova al riguardo ulteriormente sottolineare il lungo tempo trascorso da tali richiamati precedenti e il presumibile sviluppo della scienza medica che, nel corso di

circa 35 anni rende non più attuale la valutazione a suo tempo effettuata ai fini dell'equo indennizzo.

Inoltre, quanto all'asserita rilevanza dello stress lavorativo, il Collegio medico ha evidenziato che esso deve essere particolarmente intenso e prolungato e che non ogni situazione di stress - ma solo quello di livello straordinario, non dimostrato in causa - sia in grado di condurre all'insorgenza della patologia ipertensiva; al contempo, quanto al livello del rumore, il Collegio Medico ha ritenuto che considerata la natura del servizio prestato (in riferimento al quale è stata anche acquisita specifica documentazione da parte del Consulente incaricato a seguito di ordinanza n.24/2024 del 9.07.2024), esso non rivestisse quelle caratteristiche di continuità necessarie a poter fondare il giudizio probabilistico necessario al riconoscimento cui tende l'odierna vertenza.

7. Le istanze formulate nel corso dell'udienza odierna da parte del ricorrente, preordinate all'integrazione se non all'integrale rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, non possono trovare accoglimento.

Preliminarmente si osserva che non sussistono elementi sufficienti per ritenere incompatibile il Collegio Medico nominato con ordinanza n.89 del 23 settembre 2022 presso l'Ufficio Medico Legale (U.M.L.) del Ministero della Salute non risultando specifiche e concrete ragioni che depongano per la dedotta incompatibilità, peraltro esplicitata per la prima volta solo nel corso dell'udienza di discussione. Ciò anche a volersi prescindere dall'accuratezza del lavoro compiuto da parte del Collegio medico legale, il quale, come già evidenziato, si è rivolto ad un medico esterno al Collegio per gli accertamenti cardiologici ed ha richiesto alle Amministrazioni di riferimento ampie integrazioni in ordine alle attività lavorative del ricorrente.

Del pari non può trovare accoglimento l'istanza del ricorrente di procedere ad ulteriori acquisizioni istruttorie al fine di meglio definire i compiti e le attività lavorative del

ricorrente in ragione di un'asserita necessità di meglio evidenziare i compiti lavorativi che - secondo gli assunti di parte - potrebbero condurre ad una diversa valutazione in punto di derivazione causale della patologia ipertensiva. Ed infatti - in disparte il rispetto del principio dell'onere della prova - risulta che già con ordinanza n.24/2024 il Giudice aveva ordinato al Ministero della Difesa e al Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare di trasmettere all'UML la documentazione attestante i compiti lavorativi ed i servizi espletati dal ricorrente.

Quanto alle ulteriori considerazioni di merito, le stesse risultano superate dalle considerazioni svolte dall'UML, come anche già in precedenza specificato.

8. Non potendo trovare accoglimento per le sopra esposte ragioni le domande formulate, sussistono tuttavia sufficienti motivazioni per disporre la compensazione delle spese legali, sia per via dell'incertezza in ordine alla rilevanza causale della patologia riscontrata, sia in considerazione della tendenziale gratuità dei giudizi pensionistici.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 C.G.C., definitivamente pronunciando:

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(f.to digitalmente)

Consigliere Roberto Angioni

Depositata in Segreteria il 16/01/2025

Il Funzionario preposto

(f.to digitalmente)

Nadia Tonolo

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

(f.to digitalmente)

Consigliere Roberto Angioni

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo